

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4445 del 07/09/2021
Oggetto	Occupazione di area del demanio idrico ad uso strada di avvicinamento all'area di cantiere per interventi di rinforzo e risanamento del ponte autostrada A13 BO-PD sul Fiume Po, nel Comune di Ferrara (FE) Proc. Cod. FE21T0025 Richiedente: Divisione Cantieri Stradali s.r.l.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4583 del 07/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Occupazione di area del demanio idrico ad uso strada di avvicinamento all'area di cantiere per interventi di rinforzo e risanamento del ponte autostrada A13 BO-PD sul Fiume Po, nel Comune di Ferrara (FE)

Proc. Cod. FE21T0025

Richiedente: Divisione Cantieri Stradali s.r.l.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 15/06/2021 registrata al PG/2021/93512 del 15/06/2021 con cui la sig.ra Barbato Ersilia, in qualità di legale rappresentante della società Divisione Cantieri Stradali s.r.l., c.f. e P.Iva 09764961000 con sede legale nel Comune di Roma (RM), ha richiesto la concessione per l'occupazione **fino al 31/12/2021** di area demaniale in località Maroncina nel Comune di Ferrara (FE) ad uso strada di avvicinamento all'area di cantiere per interventi di rinforzo e risanamento del ponte autostrada A13 BO-PD sul Fiume Po;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 205 del 07/07/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria "IT4060016 FIUME PO DA STELLATA A MESOLA E CAVO NAPOLEONICO";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) (nulla osta idraulico inviato con nota registrata al PG/2021/104286 del 02/07/2021 che richiama anche le prescrizioni contenute nella nota registrata al PG/2021/55757 del 12/04/2021);
- Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna (valutazione di Incidenza trasmesso con nota conservata in atti al PG/2021/104445 del 05/07/2021);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di quantificare il canone di concessione per occupazione **fino al 31/12/2021** in € 89,34;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 14/06/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 06/09/2021 tramite PagoPA l'importo di € 89,34 relativo al **canone** di concessione dovuto **fino al 31/12/2021**;
- in data 06/09/2021 tramite PagoPA l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla società Divisione Cantieri Stradali s.r.l., c.f. e P.Iva 09764961000, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Po, sita in località Maroncina, in Comune di Ferrara (Fe), catastalmente identificata al fg. n. 31, mapp. n. 13, per uso strada, codice pratica FE21T0025;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata **fino al 31/12/2021**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 06/09/2021 (PG/2021/137537 del 06/09/2021);
4. di quantificare il canone di concessione per occupazione **fino al 31/12/2021** in 89,34 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 14/06/2021 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 06/09/2021 tramite PagoPA l'importo di € 89,34 relativo al **canone** di concessione dovuto **fino al 31/12/2021**;
 - in data 06/09/2021 tramite PagoPA l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
 8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
 9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
 10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Divisione Cantieri Stradali s.r.l., c.f. e P.Iva 09764961000 (cod. pratica FE21T0025).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Po, individuata al fg 31 parte del mappale 13 del Comune di Ferrara (Fe), come risultante nell'allegato elaborato grafico.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata ad uso strada privata per una lunghezza di 280 m.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il Concessionario deve corrispondere anticipatamente alla Regione Emilia-Romagna, il canone dovuto.
2. Il canone per l'occupazione fino al 31/12/2021 è fissato in € 89,34;

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2021**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE_____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DAL SERVIZIO PARCHI

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) e inviato con nota registrata al PG/2021/104286 del 02/07/2021, comunque allegato al presente disciplinare congiuntamente al richiamato precedente nulla osta registrato al PG/2021/55757 del 12/04/2021:

- “art. 1) restano valide tutte le prescrizioni del precedente nulla-osta;*
- art. 2) il tratto demaniale del vecchio argine, utilizzato per il transito non deve essere assolutamente modificato, né per la quota che per la forma e consistenza;*
- art. 3) possono transitare solo i mezzi della società richiedente od impresa esecutrice, che per dimensioni e peso non danneggino il rilevato arginale;*

- art. 4) *può essere posato uno strato di stabilizzato/frantumato di 10-15 cmsolo in riporto e non in scavo sia sul tratto del vecchio argine, sia sulla rampa che porta in golena, sia sul percorso golenale una volta avuta l'autorizzazione del proprietario del fondo;*
- art. 5) *detto strato potrà essere ripristinato avvisando anche per le vie brevi lo scrivente Ufficio;*
- art. 6) *dovrà essere monitorato dalla Società richiedente lo stato di efficienza del suddetto tratto di vecchio argine;*
- art. 7) *in caso si rilevino cedimenti danneggiamenti del manufatto arginale citato, durante il monitoraggio o dal personale dello scrivente ufficio, i lavori di ripristino dovranno essere tempestivi così come tempestivamente sarà avvisato lo scrivente Ufficio che darà le disposizioni tecniche necessarie;*
- art. 8) *a fine cantiere si valuterà lo stato dei luoghi e contestualmente l'eventualità o meno della rimozione dello stabilizzato ed il relativo ripristino definitivo;*
- art.9) *la Società per raggiungere il luogo dell'intervento dovrà quindi percorrere un tratto della sommità dell'"argine vecchio" del Bacino di Maroncina; per tale motivo la Società dovrà inoltrare all'Arpa Emilia-Romagna che valuterà i canoni per l'uso temporaneo per quanto di competenza, così come anche nel caso di necessità di utilizzo di altre aree demaniali"*

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nella valutazione di Incidenza trasmessa dal Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna con nota conservata in atti al PG/2021/104445 del 05/07/2021:

"è vietato tagliare piante con diametro maggiore di 30 cm".

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

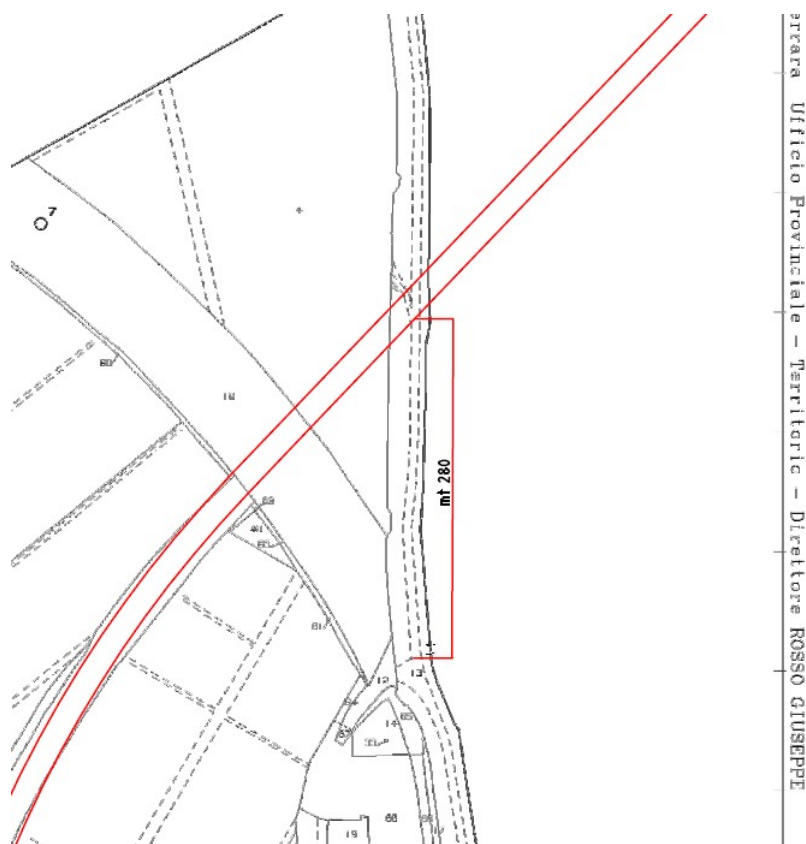
1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.